



COMUNE DI ZOPPOLA

PROVINCIA DI PORDENONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro delibere di Consiglio COPIA N. 28

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di LUGLIO alle ore 19:00, presso l'Auditorium comunale si è riunito il Consiglio, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

Con riferimento al presente atto risultano:

		Presente/Assente
PAPAI FRANCESCA	Sindaco	Presente
PIGHIN PAOLO	Consigliere	Presente
TIUS ANTONELLO	Consigliere	Presente
ZILLI FAUSTO	Consigliere	Presente
MARIUTTI LORIS	Consigliere	Presente
NONIS RENATO	Consigliere	Presente
PICCININ TATIANA	Consigliere	Presente
MORAS CRISTINA	Consigliere	Presente
RORAI ERNESTO	Consigliere	Presente
PICCIALLO MARILENA	Consigliere	Presente
QUATTRIN ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CARDENTE PIER FRANCESCO	Consigliere	Presente
GRIZZO ALESSANDRA	Consigliere	Presente
DAL MAS CANDIDO	Consigliere	Presente
ROSSET TARCISIO	Consigliere	Presente
SARTOR GIANNI	Consigliere	Presente
MASOTTI CRISTOFOLI ANGELO	Consigliere	Presente

Partecipa alla Seduta il Segretario dott. Vincenzo GRECO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Francesca PAPAI nella qualità di Sindaco, la quale procede ad esporre il provvedimento recante l'oggetto suindicato.

Su questo il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA:

PROPOSTA

““”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) vigente in questo Comune, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 26.06.2014, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 27.05.2015;

CONSIDERATO che è necessario apportare alcune modifiche per recepire le nuove disposizioni legislative, tra cui:

- il citato comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 con il quale è stata abrogata, dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- il comma 822 dell'art.1 della L. 27.12.2017 n. 205 «Ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio

2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad essa è versato il relativo gettito”;

- il comma 15-ter dell'art.13 del D.L. 201/2011 introdotto dall'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n.34 che così stabilisce: “[...] *I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*”;
- il comma 792 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che disciplina le attività di riscossione relative agli atti degli enti, tra cui gli avvisi di accertamento inerenti i tributi, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data;
- l'art. 58-quinquies, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che ha modificato l'allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 prevedendo che gli studi professionali vengano equiparati alle banche e agli istituti di credito, anziché agli uffici e agenzie;

RILEVATO, inoltre, che l'Amministrazione intende introdurre nuove agevolazioni in favore di determinate categorie di utenze ai sensi delle seguenti norme di legge:

- art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che così recita “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- comma 1 dell'art.3 della L.R. 9/2020 con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto che “I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell' articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), riduzioni della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020”;

RAVVISATA inoltre la necessità di introdurre alcuni elementi di flessibilità nella determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd, dell'entità delle riduzioni e delle scadenze della TARI prevedendo che non siano stabiliti nel regolamento ma vengano definiti annualmente in sede di approvazione delle tariffe;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla modifica dei seguenti articoli del vigente regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) al fine di recepire i recenti interventi legislativi e rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune:

- art.1 (Oggetto del Regolamento), art.2 (Istituzione del tributo), art.25 (Riscossione), art.30 (Accertamento con adesione) per tener conto dell'abrogazione dell'imposta unica comunale dal 1° gennaio 2020;
- art.4 (Soggetti passivi) per meglio definire il principio dell'obbligazione solidale;

- art.8 (Tariffa del tributo), art.12 (Determinazione della tariffa per le utenze domestiche), art.13 (Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche) per puntualizzare i criteri di determinazione delle componenti fisse e variabili della tassa;
- art.9 (Determinazione della superficie imponibile) per recepire le disposizioni previste dai commi 645-648 dell'art.1 della L. 147/2013 che prescrivono, a regime, di determinare la superficie tassabile in misura pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138/1998;
- art.11 (Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti) per recepire i criteri di determinazione dei costi del servizio dettati dalla delibera n.443/2019 di ARERA;
- art.14 (Classificazione delle utenze non domestiche) per meglio formulare i criteri di classamento delle utenze non domestiche;
- art.20 (Riduzioni tariffarie) per stabilire la decadenza automatica dal diritto alle riduzioni al venir meno delle condizioni di fruizione;
- art.21 (Altre riduzioni ed agevolazioni) per riconoscere, oltre all'agevolazione già consolidata nel tempo, l'applicazione dei bonus sociali secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA;
- art.21bis (Riduzioni ed agevolazioni per le utenze non domestiche) per riconoscere riduzioni alle utenze non domestiche in relazione, tra l'altro, all'emergenza sanitaria da Covid-19;
- art.23 (Tributo provinciale) per prendere atto dell'attribuzione alla Regione FVG del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);
- art.24 (Dichiarazione) per tener conto dei termini più ampi di presentazione della dichiarazione previsti dalla normativa statale;
- art.25 (Riscossione) per recepire gli obblighi di trasparenza previsti dalla delibera ARERA n.443/2019, per introdurre elementi di flessibilità nella determinazione della scadenza delle rate e per tener conto dell'intervenuta soppressione delle Province della Regione FVG;
- art.29 (Verifiche ed accertamenti) per prendere atto delle disposizioni riferite all'accertamento "esecutivo" di cui al comma 792 della L.160/2019;
- art.35 (Norme transitorie e finali) per eliminare la replicazione di quanto già previsto all'art.25;
- Appendice: per prevedere che gli studi professionali vengano equiparati alle banche e agli istituti di credito, anziché agli uffici e agenzie e che i coefficienti Kb, Kc, e Kd vengano stabiliti in sede di determinazione delle tariffe;

come descritte analiticamente nella proposta di modifica regolamentare presentata dal responsabile del servizio finanziario allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato A)

ESAMINATE le modifiche proposte e ritenute meritevoli di approvazione;

RITENUTO di approvare il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, coordinato con le modifiche apportate, come risulta dall'allegato "B" alla presente deliberazione, fermo restando che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

CONSIDERATO che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

RICHIAMATI i sottoelencati commi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e modificati dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

- comma 15: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- comma 15-ter come modificato, limitatamente all'anno 2020, dal comma 3-bis dell'art.106 della L. 17 luglio 2020 n.77: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il **16 novembre** dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 28 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 16 novembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

DATO ATTO che con l'art.107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 come modificato dal comma 3-bis dell'art.106 della L. 17 luglio 2020 n.77 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 è stato differito al 30 settembre 2020;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

PROCEDUTO a votazione per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche al “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 26.06.2014, come descritte nell'allegato prospetto facente parte integrante del presente provvedimento (allegato A);
3. di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, il “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” risulta modificato come testo coordinato allegato (allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
6. con separata votazione ad esito _____, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della l.r. 21/2003 e ss.mm.ii.

“”

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT. VINCENZO GRECO

REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to DOTT. VINCENZO GRECO

Il Sindaco-Presidente introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore competente Quattrin che provvede ad esporlo quindi dichiara aperta la discussione che si riporta integralmente nel verbale di seduta.

DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta;

VISTO l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio comunale;

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

PROCEDUTO con votazione palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato:

Presenti	N. 17
Assenti	nessuno
Votanti	N. 14
Favorevoli	N. 11
Contrari	N. 3 (Dal Mas, Rosset, Sartor)
Astenuti	N. 3 (Cardente, Grizzo, Masotti Cristofoli)

DELIBERA

di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: "**APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**".

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione palese per alzata di mano ad esito:

Presenti	N. 17
Assenti	nessuno
Votanti	N. 14
Favorevoli	N. 11
Contrari	N. 3 (Dal Mas, Rosset, Sartor)
Astenuti	N. 3 (Cardente, Grizzo, Masotti Cristofoli)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della l.r. 21/2003 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to dott.ssa Francesca PAPAIS

Il Segretario
f.to dott. Vincenzo GRECO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(l.r. 21/2003, art. 1, comma 15, e ss.mm.ii.)

Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.zoppola.pn.it il giorno 04/08/2020.

Zoppola, 04/08/2020

L'Incaricato della Pubblicazione
f.to - Fabio Bortolussi -

Ai sensi dell'art. 1, comma 15, della l.r. 21/2003 e ss.mm.ii., attesto e certifico che il presente atto è stato pubblicato nel sito informatico www.comune.zoppola.pn.it dal 04/08/2020 al 19/08/2020.

Zoppola, 20/08/2020

L'Incaricato della Pubblicazione
f.to - Fabio Bortolussi -

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
(l.r. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.)

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, comma 19, della l.r. 21/2003 e ss.mm.ii.

Zoppola, 30/07/2020

Il Segretario
f.to dott. Vincenzo GRECO

Copia conforme all'originale.

Zoppola, _____

L'Incaricato